



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

AGRET III

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 3693 del 7 marzo 2013

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, ed in particolare l’articolo 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,

VISTE le norme di contrattazione collettiva nazionale vigente nel comparto Ministeri;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, recante il regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2 – commi 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dell’art. 1 – comma 3 – del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il D.M. n. 12081 del 2 agosto 2012 registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2012, reg. 10, fl. 22, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di definizione dei relativi compiti e attribuzioni;

VISTO il D.M. n. 10090 del 10 novembre 2009 con il quale è stato istituito il Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.M. n. 5706 del 9 marzo 2010 e il D.M. n. 881 del 20 gennaio 2011 che stabiliscono i criteri per la concessione dei sussidi al personale che si trova in condizioni economiche di disagio;

CONSIDERATA la necessità di integrare le disposizioni dei succitati DD.MM.;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

AGRET III

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed il Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge n. 229 del 24 dicembre 2012 concernente l'approvazione di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTI i capitoli n. 1879/1 e n. 2406/1 istituiti anche per il pagamento di "Provvidenze a favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione di un Regolamento per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

ADOTTA

Il seguente Regolamento per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a partire dall'esercizio finanziario 2013.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

AGRET III

Art. 1

(Soggetti beneficiari)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i casi e le modalità con le quali l'Amministrazione può concedere a domanda, sussidi ai dipendenti in attività di servizio, cessati e, ai loro familiari che si trovano in difficili condizioni economiche, a causa di particolari esigenze personali o familiari.
2. La domanda di sussidio può essere inoltrata dai soggetti di cui al comma 1, per i seguenti casi :
 - a) malattia del dipendente o dei familiari a carico, le cui prestazioni mediche non sono interamente rimborsate dal SSN o da assicurazioni private, come da autocertificazione da produrre a cura dell'istante;
 - b) sostegno a dipendenti in condizioni di particolare disagio economico;
 - c) decesso (del coniuge, dei parenti entro il secondo grado), non verranno prese in considerazione le domande per lutto, laddove l'ISEE superi l'importo di €30.000,00;
 - d) evento calamitoso fortuito (incendio, furto, alluvione o terremoto ecc.);

Art. 1 bis

(Risorse)

Le provvidenze previste a favore del personale di cui al precedente art. 1 sono concesse nei limiti delle disponibilità finanziarie rispettivamente assegnate al capitolo n. 1879/1, destinato alle "provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

AGRET III

Art. 2

(Istruttoria delle domande)

1. La domanda compilata secondo il modello allegato (pubblicato sul sito intranet del Ministero), deve essere trasmessa all'Amministrazione nei termini di cui al comma 2 e corredata dalla documentazione giustificativa delle spese per le quali è richiesto il suddetto sussidio :
 - a) Ultimo ISEE certificato – modello 730;
 - b) Fatture in originale e/o in copia conforme, non vengono presi in considerazione gli scontrini rilasciati dalle farmacie inferiori a €20;
2. Il periodo di presentazione delle domande di sussidio ha cadenza semestrale, entro il **termine del 30 marzo per il periodo ottobre-marzo ed entro il termine del 30 settembre per il periodo aprile-settembre**;
3. Se la domanda non è regolare o completa, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, con invito alla regolarizzazione entro **15 giorni** dalla ricezione dello stesso.
4. Le domande dovranno essere presentate con le modalità e la documentazione indicate nel presente decreto, all'Ufficio AGRET III , o ad altro ufficio a cui verrà attribuita la competenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero.

Art. 3

(Concessione dei benefici)

1. L'esame delle domande e la determinazione delle somme da erogare al personale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio comunicate preventivamente dall'Amministrazione, sono demandati al Comitato per le politiche della sicurezza, i servizi sociali e le forme di assistenza al personale del Ministero;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

AGRET III

2. Il Comitato di cui al comma 1, si riunisce entro **20 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione delle domande; determina gli importi da corrispondere, procede a compilare la graduatoria delle domande pervenute e trasmette gli atti alla Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (di seguito AGRET);
3. Il competente Ufficio della D.G. AGRET, verificata la regolarità del procedimento, procede all'erogazione dei sussidi;
4. Qualora vengano sottoposte all'Amministrazione richieste di sussidio di particolare e comprovata urgenza, il Direttore generale della D.G. AGRET procede all'erogazione del sussidio anche anticipatamente rispetto al termine previsto dalla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, dandone informazione al Comitato nella prima riunione utile.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sede, 7 marzo 2013

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
(Stefano Vaccari)

GP